



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.7.2009
COM(2009) 381 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che le Comunità e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di cooperazione creato dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina e di una decisione sulla creazione di un comitato misto

RELAZIONE

Negli ultimi anni, la politica europea di vicinato (PEV) ha permesso all'UE e ai suoi partner di approfondire la loro cooperazione e di renderla più consona alle esigenze e alle ambizioni di riforma dei partner. Il lavoro congiunto con l'Ucraina si è intensificato in misura tale da giustificare un approfondimento particolare delle sue relazioni con l'UE.

Le relazioni contrattuali fra l'Ucraina e l'UE sono iniziate nel 1994 con la firma dell'accordo bilaterale di partenariato e di cooperazione UE-Ucraina, che è entrato in vigore nel 1998. Una volta istituita la PEV, l'UE e l'Ucraina hanno scelto di sviluppare le loro relazioni mediante il piano d'azione UE-Ucraina, che è stato adottato nel febbraio 2005. L'attuazione è stata monitorata sia congiuntamente che mediante le relazioni annuali della Commissione europea.

Nel marzo 2007, l'UE e l'Ucraina hanno avviato negoziati per un nuovo accordo, un accordo di associazione destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione del 1998 ampliandone la portata. Dopo l'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio è stata inserita nei negoziati una componente relativa alla creazione di una zona di libero scambio globale e approfondita con l'UE. Al momento della stesura del presente documento i negoziati per l'accordo di associazione sono ancora in corso e il processo di ratifica potrebbe ritardare ancora di qualche anno l'entrata in vigore di tutte le disposizioni dell'accordo.

Nelle sue conclusioni del febbraio 2008, il Consiglio ha sottolineato il ruolo centrale del piano d'azione nell'avvicinare maggiormente i partner all'UE. I piani d'azione conferiscono un contenuto operativo alle relazioni contrattuali fra l'UE e i suoi partner e stanno diventando anche punti di riferimento importanti per la comunità dei donatori. A mano a mano che queste relazioni si sviluppano, che alcuni obiettivi vengono conseguiti e che ne vengono fissati di nuovi, si rendono necessari nuovi strumenti. Le condizioni preliminari a tale scopo sono una base sufficiente per l'attuazione del piano d'azione esistente, progressi comprovati nell'attuazione e la dimostrazione dell'esistenza di valori e interessi comuni. Il vertice UE-Ucraina tenutosi a Parigi nel settembre 2008 si è compiuto dei notevoli progressi compiuti in tutti i settori di comune interesse del partenariato fra l'Unione europea e l'Ucraina dopo l'adozione del piano d'azione UE-Ucraina nel 2005.

In considerazione di quanto precede e dei notevoli progressi registrati nei negoziati dell'accordo di associazione, il vertice ha caldeggiato la creazione di un nuovo strumento concreto in sostituzione del piano d'azione UE-Ucraina.

Nel dicembre 2008 sono iniziati i negoziati per questo strumento, l'agenda di associazione, destinato a sostituire l'attuale piano d'azione UE-Ucraina nonché a preparare e agevolare la rapida attuazione del nuovo accordo di associazione UE-Ucraina dopo la sua entrata in vigore.

Basandosi sull'esperienza acquisita durante l'attuazione del piano d'azione, si ritiene opportuno elaborare un documento più consono alle ambizioni e alle capacità dei paesi partner, promuovendo al tempo stesso misure fattibili verso una convergenza normativa con la legislazione e gli standard dell'UE. Le caratteristiche principali dei piani d'azione, in particolare il loro carattere specifico, limitato nel tempo e orientato all'azione, devono essere mantenute e migliorate.

Per analogia con le procedure adottate per l'approvazione dei piani d'azione PEV, in particolare il piano d'azione UE-Ucraina (conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004), l'agenda di associazione sarà approvata dal Consiglio e successivamente avallata dal rispettivo

consiglio di cooperazione. La Commissione europea allega pertanto il testo di una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che le Comunità e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di cooperazione UE-Ucraina in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione in allegato.

Occorre inoltre un comitato che esamini i progressi compiuti nell'attuare l'accordo di associazione, le priorità future e gli adeguamenti eventualmente necessari. In attesa che vengano stabilite modalità definitive per l'accordo di associazione UE-Ucraina, la Commissione europea propone che il consiglio di cooperazione UE-Ucraina crei il comitato misto a livello di alti funzionari.

La Commissione europea chiede pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che le Comunità e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di cooperazione creato dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina e di una decisione sulla creazione di un comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 1 della decisione 98/149/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è stato firmato il 14 giugno 1994 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) Le Comunità europee e i loro Stati membri stanno negoziando un accordo di associazione con l'Ucraina.
- (3) Le parti intendono attuare un'agenda di associazione UE-Ucraina destinata a sostituire l'attuale piano d'azione UE-Ucraina nonché a preparare e agevolare la rapida attuazione del nuovo accordo di associazione UE-Ucraina mediante misure concrete stabilite di comune accordo per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (4) Occorre un comitato che esamini i progressi compiuti nell'attuare l'accordo di associazione, le priorità future e gli adeguamenti eventualmente necessari. Il comitato misto opererebbe a livello di alti funzionari e sarebbe istituito dal consiglio di cooperazione UE-Ucraina,

¹ GU xxxxxxxx

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che le Comunità e i loro Stati membri dovranno assumere nel consiglio di cooperazione creato dall'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione. Le successive modifiche alle parti operative dell'agenda di associazione saranno apportate dal consiglio di cooperazione sulla base di un coordinamento della Comunità e dei suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22.7.2009

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO 1

Progetto di raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Ucraina

Il consiglio di cooperazione UE-Ucraina,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro (qui di seguito: "accordo di partenariato e di cooperazione"), in particolare l'articolo 85,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 85 dell'accordo di partenariato e di cooperazione autorizza il consiglio di cooperazione a formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti.
- (2) A norma dell'articolo 102 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (3) Le parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione stanno negoziando un accordo di associazione, che comprende una ZLS globale e approfondita.
- (4) Le parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Ucraina.
- (5) L'agenda di associazione UE-Ucraina, che sostituirà l'attuale piano d'azione UE-Ucraina, servirà a preparare e agevolare la rapida entrata in vigore del nuovo accordo di associazione UE-Ucraina mediante misure concrete stabilite di comune accordo, che forniranno orientamenti pratici per i preparativi e l'attuazione.
- (6) L'agenda di associazione ha il duplice scopo di definire misure concrete per la preparazione dell'accordo di associazione e di fornire un contesto più ampio per raggiungere l'obiettivo generale di un'associazione politica e di una maggiore integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea.
- (7) L'agenda di associazione è un documento operativo che sarà riveduto, all'occorrenza, in funzione delle valutazioni dei progressi di cui alla sezione 3.9 dell'accordo di associazione e nel perseguimento dei suoi obiettivi generali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Ucraina in allegato, nella misura in cui tale attuazione è finalizzata alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Fatto a [...]

Per il consiglio di cooperazione

Il Presidente

ALLEGATO 2

Progetto di decisione relativa alla creazione di un comitato misto

Il consiglio di cooperazione UE-Ucraina,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro (qui di seguito: "accordo di partenariato e di cooperazione"), in particolare l'articolo 88,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 88 dell'accordo di partenariato e di cooperazione autorizza il consiglio di cooperazione a creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
- (2) Le parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione stanno negoziando un accordo di associazione, che comprende una ZLS globale e approfondita.
- (3) Le parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Ucraina.
- (4) Occorre un comitato che esamini i progressi compiuti nell'attuare l'accordo di associazione, le priorità future e gli adeguamenti eventualmente necessari. Il comitato misto opererà a livello di alti funzionari,

DECIDE:

Articolo unico

Il consiglio di cooperazione istituisce un comitato misto a livello di alti funzionari. Il comitato misto esaminerà i progressi compiuti nell'attuare l'accordo di associazione, le priorità future e gli adeguamenti eventualmente necessari in sede di attuazione dell'agenda di associazione.

Il comitato misto si riunirà a scadenze regolari, almeno una volta all'anno.

Fatto a [...]

Per il consiglio di cooperazione

Il Presidente